

9 GIU. 2015

COPIA SCAMBIO
per avv.

Avv. RAFFAELE IZZO
Lungotevere Marzio, 3 - 00186 Roma
Tel. 06.6874870 Fax 06.6874870

Milano



Comune
di Milano

R.G. 109/15

AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE
DELLE ACQUE PUBBLICHE - ROMA-
CONTRORICORSO

NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI MILANO

nel ricorso del

COMUNE DI SENAGO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato, assistito e difeso, dagli avv.ti Alberto Fossati (C.F. FSSLRT58E17F205W), del Foro di Milano e Cristina Ciarcia (C.F. CRCCST82E54F205X) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultima in Roma alla via Cicerone n. 44.

Ricorrente

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

Resistente

e nei confronti di

COMUNE DI MILANO (C.F. 01199250158) - in persona del Sindaco pro tempore Giuliano Pisapia, rappresentato e difeso, come da mandato speciale in calce al presente atto, dagli avv.ti Antonello Mandarano (cf MNDNNL65H15E919Y), Elisabetta D'Auria (c.f. DRALBT55L57F205S) e Angela Bartolomeo (c.f. BRTNGL66E49F205S) dell'Avvocatura Comunale e dall'Avv. Raffaele Izzo (c.f. ZZIRFL48E31F162X) di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lungotevere Marzio 3.

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*,

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, in persona del Sindaco *pro
tempore*,

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO, in persona del
Presidente *pro tempore*,

PARCO REGIONALE DELLE GROANE, in persona del Presidente *pro
tempore*,

PARCO AGRICOLO SUD MILANO, in persona del Presidente *pro
tempore*,

COMUNE DI BOLLATE, in persona del Sindaco *pro tempore*,

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO, in persona del *pro tempore*,

Controinteressato

In punto: annullamento del Decreto Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n. 1829 del 10 marzo 2015, e allegata relazione istruttoria, di dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto delle vasche di laminazione delle piene del torrente Seveso nel Comune di Seregno.

FATTO E DIRITTO

In data 11 novembre 2014, l'Agenzia Interregionale per il Po (di seguito anche AIPO) ha depositato presso la Direzione Generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto della vasca di laminazione delle piene del torrente Seveso, da realizzarsi nel comune di Senago.

La tipologia del progetto è quella prevista alla voce 7 lettera o) dell'allegato B alla L.R. n. 5/2010, nonché alla omologa voce dell'allegato IV della parte

seconda del Dlgs.vo n. 152/2006 come di recente modificato dal D.L. n. 91/2014 convertito nella legge n. 116/2014, denominata “Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua”. L’intervento è stato sottoposto alla procedura di V.I.A. su richiesta di AIPO, pur non essendo localizzato in area naturale protetta, come definita ai sensi della L. n. 394/1991 e dunque ricompreso fra gli interventi sottoposti non alla procedura di V.I.A. ma alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A..

Il deposito dell’istanza di V.I.A. è stato preceduto dalla fase preliminare prevista dall’art. 5.1, lett. a) della L.R. n. 5/2010 di consultazione con l’autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (S.I.A.). Tale fase, avviata da AIPO in data 28 agosto 2014, si è conclusa il 13 ottobre 2014 con la comunicazione regionale delle indicazioni ad hoc, approvate dalla Commissione regionale istruttoria della V.I.A..

La procedura di V.I.A. si è svolta mediante la convocazione, per la data del 9 dicembre 2014, di una prima seduta della conferenza di servizi (**doc. n. 1**), nel corso della quale è avvenuta la presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. Successivamente, in data 16 dicembre 2014, è intervenuto il sopralluogo istruttorio e quindi, in data 27 gennaio 2015, si è tenuta la seconda seduta della conferenza di servizi per la concertazione dei pareri degli enti territoriali (**doc. n. 2**).

Con decreto n. 1829 del 10 marzo 2015 (**doc. n. 3**), la Regione Lombardia, Direzione Generale ambiente energia e sviluppo sostenibile, ha espresso pronuncia positiva, subordinandola al recepimento di alcune prescrizioni, in ordine alla compatibilità ambientale del progetto proposto da AIPO per la realizzazione delle vasche di laminazione delle piene del torrente Seveso, da ubicarsi nel comune di Senago.

Con ricorso notificato al comune di Milano, in data 14 maggio 2015, il comune di Senago ha adito codesto Ecc.mo Tribunale per ottenere l'annullamento del suddetto decreto di compatibilità ambientale.

Il comune ricorrente censura il provvedimento impugnato, riproponendo sostanzialmente i rilievi già contenuti nel parere reso in sede di conferenza di servizi e già oggetto di controdeduzioni da parte della Regione e lamentando plurime carenze istruttorie a causa dell'asserita mancata considerazione delle osservazioni dallo stesso formulate nel corso della procedimento di V.I.A..

*** **

Il comune di Milano si costituisce nel presente giudizio avendo interesse alla difesa del provvedimento regionale impugnato, in quanto le ripetute esondazioni dei corsi d'acqua presenti nel territorio dell'area milanese e gli ingenti danni provocati ad immobili ed attività produttive, rendono sicuramente urgente la progettazione e realizzazione di tutti gli interventi indispensabili per la messa in sicurezza del territorio e la difesa della popolazione e delle infrastrutture già più volte coinvolte in gravi episodi di allagamento.

Da un punto di vista generale, è doveroso premettere che la città di Milano sorge nel territorio compreso fra il bacino del fiume Ticino e quello del fiume Adda ed è altresì attraversata dai fiumi Lambro, Seveso ed Olona. La città di Milano costituisce, pertanto, un nodo su cui convergono i corsi d'acqua del Nord e dal quale si dipartono quelli del Sud, dopo avere ricevuto le acque urbane.

Attualmente il sistema idraulico dell'area è costituito da due canali: l'uno denominato Canale Scolmatore di Nord Ovest (di seguito per brevità CSNO) e l'altro Deviatore Olona: funzione di questi canali è di allontanare

dalla città le acque di piena provenienti dal bacino Nord.

Il CSNO, infatti, scolma nel Ticino le acque del Seveso e dell'Olona, mentre il Deviatore Olona a sua volta ne devia parte nel Lambro meridionale.

Numerosi studi di settore hanno peraltro evidenziato che l'area di bacino Lambro-Seveso-Olona è caratterizzata da un regime fluviale torrentizio, con precipitazioni abbondanti, concentrate, e onde di piena che provocano esondazioni frequenti e modesti deflussi.

E' ormai un dato di fatto acquisito che la complessa urbanizzazione del territorio situato a monte della città di Milano ha pesantemente modificato il contesto naturale in cui scorrono questi corsi d'acqua. L'estesa tombinatura e/o confinamento dei tratti terminali dei corsi d'acqua, la conseguente impossibilità di adeguare gli alvei alle portate scolanti, sempre maggiori, la riduzione della capacità di deflusso da monte a valle, l'uso dei corsi d'acqua come punti di recapito delle reti di deflusso urbano, con picchi di portata concentrati nel tempo ed in continuo aumento, spesso di gran lunga superiori a quelli del regime naturale, sono solo le principali esemplificazioni delle modifiche intervenute sul territorio del bacino Lambro-Seveso-Olona che, giova rammentare, costituisce l'area di massima pressione antropica della Lombardia ed è caratterizzato da un carico molto elevato sia civile che industriale.

Le esondazioni, sempre più frequenti negli ultimi anni, hanno dunque fatto sorgere la necessità di ulteriori interventi idraulici, al fine di garantire la sicurezza in alcune zone della città maggiormente esposte al rischio di allagamenti a causa delle azioni di impermeabilizzazione del terreno avvenute nei comuni a nord dell'amministrazione medesima.

Nel 2009 è stato sottoscritto l' *"Accordo di Programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana*

milanese” (doc. n. 4). Tale Accordo, conforme al Piano territoriale regionale e al Programma di tutela e uso delle acque (PTUA) della Regione Lombardia, è stato redatto sulla base del Piano Stralcio dell’Assetto idrogeologico – PAI (datato 2001) e dello Studio di Fattibilità sviluppato nel 2003 dall’Autorità di Bacino per il Fiume Po relativamente alla sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona.

L’Accordo di Programma del 2009, il successivo Atto Integrativo (doc. n. 5) e la Convenzione per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche a salvaguardia dell’area metropolitana milanese (doc. n. 6), sono tutti atti finalizzati ad assicurare il coordinamento delle attività necessarie all’attuazione degli interventi per conseguire un adeguato livello di sicurezza dalle esondazioni e prevedono, quali interventi strutturali prioritari, la progettazione e la realizzazione di nuovi interventi di laminazione delle piene per la limitazione delle portate defluenti verso valle e il completamento di quelli già in corso, tra i quali è ricompreso anche quello da ubicarsi nel comune di Senago (doc. n. 5).

Nel menzionato studio di fattibilità dell’Autorità di Bacino del fiume Po, è stato debitamente evidenziato che la pianificazione e progettazione delle condizioni di sicurezza dell’ambito idrografico Lambro – Olona sono vincolate (sin dalle zone più lontane del bacino) all’imprescindibile presupposto della conformazione ad imbuto del tratto terminale del Seveso. Di conseguenza, le soluzioni individuate sono sempre state volte ad abbattere i deflussi alle porte della zona urbana milanese, a ridurre le portate o, in alcuni casi, ad annullare le portate stesse, prevedendo interventi strategici relativi al corso del fiume a monte di Milano, quali casse di espansione/vasche di laminazione, diversivi/deviatori, scolmatori (doc. nn.

7 e 8 – Allegati 5 e 6).

Quale breve excursus storico, è bene ricordare che, già a partire dal 1937, il Comitato Coordinatore delle Acque della Provincia di Milano, costituito con lo specifico compito di predisporre un piano generale degli interventi necessari a risolvere i problemi idraulici dell'intero territorio dell'area milanese e rimasto operativo fino al 1972, individuò come soluzione l'azzeramento dei deflussi da monte mediante laminazioni o mediante canali scolmatori.

Negli anni '70 ed '80 sono stati realizzati il Canale Scolmatore di Cavo Redefossi nel Lambro (dal Comune di Milano) il Canale Scolmatore di Nord Ovest (dalla Provincia di Milano), il Canale Deviatore del fiume Olona (dal Comune di Milano).

Nel 1999, con l'Accordo di Programma sulla sicurezza idraulica di Milano è stato previsto il raddoppio del Canale Scolmatore Nord Ovest (aumentando da 30 a 60 m³/s le portate del torrente Seveso scolmabile verso il deviatore Olona).

L'analisi complessiva sopra riportata fa emergere :

- a) una riconosciuta insufficienza del reticolo dei corsi d'acqua del Nord Milano (Olona, Lambro, Canale Scolmatore Nord Ovest e suo recapito in Canale deviatore del fiume Olona) e di Milano (tombinatura del Seveso – Redefossi) a convogliare le portate in transito senza arrecare danno al territorio circostante;
- b) la necessità di attuazione del piano di riduzione delle portate di punta durante gli eventi meteorici intensi mediante vasche di laminazione.

Lo Studio di Fattibilità elaborato dall'Autorità di Bacino del fiume Po è stato aggiornato nel 2011 a cura di AIPO per conto della Regione e da MM S.p.A. per conto del Comune di Milano (doc. n. 9 – Allegato 8). Anche a

seguito di tale aggiornamento, è stata confermata la necessità di adeguare la portata del Canale Scolmatore Nord Ovest e di laminare ingenti volumi di acqua a monte di Milano, mediante la realizzazione di opere di invaso distribuite lungo tutta l'asta del Seveso.

Con l'Accordo di Programma sottoscritto nel 2009, il Comune di Milano ha assunto :

- 1) l'impegno alla partecipazione alle spese per la manutenzione e gestione delle opere idrauliche affidate alla Provincia di Milano;
- 2) l'impegno al finanziamento degli interventi di interesse comunale per migliorare la gestione del sistema fognario e la limitazione delle esondazioni;
- 3) l'impegno a partecipare all'attività di monitoraggio, attraverso la gestione della rete di competenza e la messa a disposizione dei dati per la loro condivisione attraverso il sistema della Protezione Civile Regionale;
- 4) l'impegno a supportare la progettazione degli interventi attraverso MM S.p.A..

Premesso quanto sopra, è agevole intuire che il sistema di difesa idrogeologica del bacino Lambro-Seveso-Olona è un sistema complesso ed integrato, le cui diverse componenti sono tutte indispensabili in quanto parte di un unico quadro di insieme necessario per la risoluzione delle criticità che si verificano nella città di Milano, durante le piene del Seveso.

In questo scenario, oltre al raddoppio del Canale Scolmatore Nord Ovest, dal quale il sistema del torrente Seveso non può più prescindere, l'Autorità di Bacino, con lo studio di fattibilità del Canale Scolmatore, la Regione Lombardia con il già menzionato studio idraulico del Torrente Seveso redatto da AIPO nel 2011 (doc. n. 9) hanno quindi individuato fra le

soluzioni cardine per evitare esondazioni in Milano, la realizzazione di un sistema di laminazione in Senago proprio laddove termina il raddoppio del Canale Scolmatore.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 2566 del 12.12.2014 (**doc. n. 10**), il comune di Milano ha approvato il cofinanziamento (20 milioni di euro) della suddetta opera in considerazione della priorità massima data alla realizzazione di tale intervento e dello stato avanzato della progettazione affidata ad AIPO.

E' quindi del tutto evidente l'interesse del comune di Milano a vedere la sollecita realizzazione delle vasche di Senago che, congiuntamente agli altri interventi già realizzati o in corso di realizzazione, rappresentano singole componenti di un unico piano di azioni volto ad ovviare alle criticità originate dal Seveso.

Nel merito dei motivi del ricorso, si affida alla difesa della Regione Lombardia ogni più approfondita replica, formulando nella presente memoria le seguenti sintetiche puntualizzazioni.

che il Comune ricorrente ha già avuto modo di esporre nel parere reso in sede di conferenza di servizi (doc. n. 3) e che sono stati debitamente controdedotti nel decreto regionale di v.i.a. (paragrafo 4.3, pag. 25 del doc. n. 1). L'esame del provvedimento impugnato porta dunque di per sé a constatare che i motivi di impugnazione altro non sono che una inammissibile censura del merito del provvedimento regionale gravato.

Volendo soffermarsi su alcune delle tematiche oggetto delle asserite carenze di istruttoria, con riguardo al primo motivo di ricorso, si osserva che, contrariamente a quanto da parte ricorrente sostenuto, il S.I.A. presentato dal proponente, contiene ben nove ipotesi alternative del progetto proposto. Nel decreto regionale impugnato, è infatti riportato che lo sviluppo progettuale

dell'area di laminazione di Senago è stato condotto a seguito dell'esame e confronto di nove diverse alternative e che la scelta è stata supportata da un'analisi di fattibilità tecnica, economica ed ambientale delle opere elaborata sulla base di una serie di parametri e criteri puntualmente elencati (pagg. 8-9 del doc. n. 1). Con riguardo all'asserita carenza di istruttoria in punto di analisi dell'opzione zero, l'esame del decreto regionale di V.I.A. consente nuovamente di escludere che l'assunto di parte ricorrente sia fondato. Ed invero, sempre a pag. 8 del decreto in esame (doc. n. 1), viene dato atto che l'analisi contenuta nell'allegato al S.I.A. ha innanzitutto riguardato le alternative a livello di sistema/bacino, prendendo in considerazione anche le possibilità di ulteriori soluzioni di laminazione lungo il reticolo fluviale del Seveso e degli affluenti. La soluzione individuata è stata, tuttavia, valutata inidonea con articolata serie di motivazioni.

Sul secondo motivo di ricorso, si richiama quanto puntualmente esposto nel paragrafo 3.2 "Qualità delle acque e dei sedimenti" del decreto V.I.A. (pagg. 17 e 18 del doc. n. 1). Le analisi effettuate, sia in via ordinaria da ARPA Lombardia, sia a seguito di campagna di monitoraggio specificatamente effettuata da AIPO per la progettazione dell'opera, non hanno rilevato sintomi di tossicità né delle acque né dei sedimenti trasportati dal torrente Seveso. Anche le analisi condotte dal Comune di Milano sui sedimenti depositati nei quartieri nord occidentali della città durante le esondazioni del Seveso nel 2014, hanno dimostrato l'assenza di tossicità. Il sedimento è classificato come "rifiuto speciale non tossico e nocivo" e "non pericolosi" secondo la direttiva 2000/532/CE.

Con riferimento alle tematiche oggetto del terzo motivo di ricorso, è detto nel decreto V.I.A. (pag. 20 del doc. n.1) che l'analisi ecologica ambientale

del S.I.A sulle componenti flora, fauna e paesaggio, attuali e di progetto, ha ripreso specie, target e studi richiamati in documenti programmatici approvati e vigenti, adottando metodi di valutazione consolidati nella bibliografia scientifica (es. BTC). Da tale analisi emerge che l'area d'intervento, pur ricadendo all'interno di un corridoio ecologico primario, coincidente con il Parco delle Groane, non presenta fattori naturalistici rilevanti che ne dettano la salvaguardia assoluta. Più precisamente, a livello di analisi di dettaglio dell'area, non si è avuta la registrazione di emergenze floristiche e faunistiche di rilievo.

Con il quarto motivo di ricorso vengono affrontate le asserite criticità riguardanti la gestione del suolo e sottosuolo, nonché l'interazione dell'opera con la falda. In proposito si osserva che, nel parere reso dalla Città metropolitana di Milano (doc. n. 3 – pag. 8 del Decreto del Sindaco metropolitano), proprio con riferimento alle operazioni di scavo per la realizzazione degli invasi di laminazione, viene dato atto che il Servizio Cave ha esaminato gli elaborati tecnico-progettuali senza prospettare alcuna interferenza diretta degli interventi con attività estrattive in corso o di pianificazione ai sensi del vigente Piano Cave della Provincia di Milano.

Quanto all'interazione con la falda, si rinvia alle dettagliate e dirimenti considerazioni contenute, sul punto, nel paragrafo 3.1 del decreto V.I.A. (pag. 14 e ss. del doc. n. 1). Ci si limita a sottolineare che, dai rilievi e monitoraggi effettuati sull'andamento della falda, è sostanzialmente emerso che le escursioni di livello della prima falda, essendo fortemente correlate con il regime pluviometrico, potranno condurre a periodi caratterizzati da livelli inferiori anche sensibilmente rispetto al fondo vasca di 146 ms. La serie 1975-2014 di tali livelli mostra che l'attuale livello di circa 149 ms è il massimo storico assoluto, che il minimo degli anni 1991-1992 è di circa

12 m più basso e che tre anni orsono la falda era a quota di circa 145 msn.

Nel quinto motivo di ricorso sono prospettate carenze istruttorie sotto il profilo della mobilità e del traffico e delle componenti acqua, aria e rumore. Si osserva, tuttavia, che anche con tale motivo di ricorso il Comune ricorrente si limita a riproporre i rilievi formulati con il parere reso nel corso della conferenza di servizi che, alla luce delle considerazioni svolte nel decreto V.I.A., si sostanziano in censure al merito del provvedimento.

Analoghe considerazioni valgono per il sesto motivo di ricorso, considerato che il decreto V.I.A., richiamato quanto esposto circa le modalità di funzionamento della vasca di laminazione, la qualità delle acque ed il loro tempo di permanenza, la qualità dei fanghi depositati sul fondo, rileva che non vi sono effetti significativi sulla componente salute legati alla realizzazione ed alla gestione dell'opera, anche con riguardo al maggior proliferare di insetti posto che l'area, prevalentemente agricola, presenta lungo i corsi d'acqua una vegetazione fitta che costituisce luogo ideale per il loro insediamento.

Relativamente al settimo motivo di ricorso, si fa presente che nel S.I.A. sono state elaborate le linee di inquadramento generale del piano di monitoraggio ambientale (paragrafo 3.9 del decreto V.I.A. – pag. 22 del doc. n. 1) e che, in ogni caso, il provvedimento impugnato ha dato precise e dettagliate indicazioni in ordine alla predisposizione del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), richiamando il riferimento tecnico primario per la definizione dei contenuti ed assegnando al piano medesimo caratteri specifici in ragione delle caratteristiche e funzioni assegnate all'opera in progetto. Con il decreto in esame sono, infine, state impartite diverse prescrizioni attinenti proprio la redazione del piano in questione a conferma della accurata istruttoria condotta in proposito dalla Regione e per converso

della pretestuosità della doglianza di parte ricorrente.

Da ultimo, in merito all'asserita violazione dell'art. 5, comma 1, del DM 161/2012, prospettata con l'ottavo motivo di ricorso, ci si limita a rilevare che, nella relazione allegata al progetto definitivo, sono state correttamente delineate le operazioni e le informazioni da fornire per la predisposizione del Piano di utilizzo (PdU) del materiale di scavo e che, nel decreto V.I.A., viene dato atto che il PdU risulta definito nei termini generali compatibili con la fase in essere. In ragione dell'assenza di elementi tali da permettere ad oggi l'approvazione del PdU, il decreto V.I.A. prescrive, inoltre, che l'appaltatore, per potersi avvalere dei disposti di cui all'art. 5 del D.M. 161/2012, dovrà presentare all'autorità competente per la V.I.A. il PdU definitivo conforme alla normativa vigente. Sino all'approvazione del PdU ogni eventuale smaltimento / recupero dei materiali provenienti dagli scavi dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa in materia di rifiuti.

Ne consegue che il D.M. 161/2012 risulta in definitiva applicato, posto che il decreto V.I.A. ha esaminato e valutato la tematica del PdU, determinandosi al riguardo con la previsione di un ulteriore passaggio per l'approvazione dello stesso non appena divenuta possibile la sua presentazione e, in ogni caso, mediante la prescrizione del divieto di avvalersi dei disposti di cui all'art. 5, fino alla data di approvazione del medesimo.

Ripercorrendo le considerazioni conclusive del decreto v.i.a., è dunque possibile confermare che il s.i.a. è stato condotto secondo quanto indicato dall'art. 20 del Dlgs.vo 152/2006, che le componenti ed i fattori ambientali coinvolti dal progetto risultano analizzati in modo complessivamente adeguato, che anche gli impatti e le azioni per la loro mitigazione sono stati adeguatamente individuati.

La collocazione dell'invaso di laminazione al di fuori dello stretto bacino del Seveso risulta giustificata – o praticamente “imposta” - dall'acclarata insufficiente capacità di portata del tratto del corso d'acqua verso la città di Milano e l'immediato hinterland. Né del resto sono state ex adverso appresentate criticità rispetto alla ubicazione prescelta tali da giustificare un giudizio negativo di compatibilità ambientale. Il progetto è sostanzialmente coerente con gli strumenti di programmazione nel settore della difesa del suolo, a livello regionale e di bacino del Po, e segnatamente con le previsioni del PAI relative all'assetto dell'intero bacino Lambro – Seveso – Olona.

Come in precedenza già detto, scorrendo in un territorio altamente urbanizzato, il Seveso non ha più alcuna area naturale di sfogo ed in occasione di eventi di piena, esonda nei territori circostanti, causando ingenti danni e pesanti ricadute sia economiche che sociali (interruzione di servizi essenziali, blocco della circolazione stradale e dei mezzi del trasporto pubblico locale). In particolare, gli effetti più gravi si verificano sul territorio di Milano a causa delle azioni di impermeabilizzazione del terreno avvenute proprio nei comuni a nord dell'amministrazione.

Destituite di fondamento sono pertanto da considerarsi le censure di carenza di istruttoria svolte da parte ricorrente, risultando per converso pienamente supportata la legittimità del provvedimento regionale impugnato.

*** **

Tanto premesso il Comune di Milano *ut supra* rappresentato e difeso si costituisce nel presente giudizio confidando nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, *contrariis rejectis*, così

GIUDICARE

respingere il ricorso perché infondato in fatto e diritto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si producono i seguenti atti e documenti, con riserva di successivo deposito della necessaria documentazione:

ATTI:

1. Presente atto di costituzione con mandato speciale in calce;
2. Originale del ricorso notificato in data 15.05.2015.

DOCUMENTI:

1. Decreto V.I.A. n. 1829 del 10 marzo 2015;
2. Verbale della conferenza di servizi del 9 dicembre 2014;
3. Verbale della conferenza di servizi del 27 gennaio 2015;
4. Accordi di Programma del 19.06.2009;
5. Atto integrativo dell'AdP del 23.10.2009;
6. Convenzione per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche;
7. Stralcio studio di fattibilità idraulica del giugno 2003 – valutazione delle condizioni attuali di sicurezza;
8. Stralcio studio di fattibilità idraulica del giugno 2003 – analisi idraulica;
9. Studio idraulico del torrente Seveso del giugno 2011;
10. Delibera di G.C. n. 2566 del 12 dicembre 2014.

*** **

Si chiede che le comunicazioni riguardanti la presente causa vengano inviate al numero di fax 066874870 oppure all'indirizzo di posta certificata:

raffaeleizzo@ordineavvocatiroma.org

Milano, Roma li 8.06.2015

Raffaele Izzo

Angela Bartolomeo



MANDATO SPECIALE

Io sottoscritto Giuliano Pisapia, nella mia qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Milano, delego a rappresentare e difendere il Comune di Milano nel giudizio avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche promosso da Comune di Senago, con ricorso notificato in data 14.05.2015, per l'annullamento del Decreto di V.I.A. Regionale n. 1829/15 di dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto delle vasche di laminazione delle piene del torrente Seveso nel Comune di Seregno, gli avv.ti Antonello Mandarano, Elisabetta D'Auria e Angela Bartolomeo dell'Avvocatura Comunale e l'Avv. Raffaele Izzo di Roma, eleggendo domicilio presso quest'ultimo in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, loro conferendo sia congiuntamente, sia disgiuntamente ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare, rinunciare o transigere la vertenza nonché di farsi sostituire.

Milano, 29.05.2015

IL SINDACO DEL COMUNE DI MILANO

Giuliano Pisapia



V. per autentica

Avv. Angela Bartolomeo

Angela Bartolomeo